Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 giugno 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1500** Semestre L. **900** Trimestrale L. **500** (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. **10**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2400** (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. **1500** (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. **10**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1947, all'art 69, ultimo comma, prima linea, ove è detto: «Qualora l'*assegnazione* dell'area...», ecc., si deve leggere: «Qualora l'*assegnatario* dell'area...», ecc.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 20 GIUGNO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella tredicesima estrazione eseguita il 10 giugno 1947.

(2752)

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 9,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza Cesar Pina Barinas il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

Roma, lì 12 giugno 1947

(2721)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza Otto Carl Mohr il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno di Danimarca.

Roma, lì 12 giugno 1947

(2722)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 822.

Riduzione del Consolato generale di 1ª categoria in Gibilterra a Consolato di 1ª categoria.

N. 822. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato generale di 1ª categoria in Gibilterra viene ridotto a Consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 823.

Istituzione di un posto di secondo segretario presso l'Ambasciata d'Italia in Bruxelles, e istituzione, soppressione e riduzione di Consolati.

N. 823. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di secondo segretario presso l'Ambasciata d'Italia in Bruxelles; viene istituito un Consolato di 1ª categoria in Leopoldville; viene soppresso il Consolato di 1ª categoria in Bruxelles; viene istituita una cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Bruxelles, con giurisdizione sulla circoscrizione territoriale del soppresso Consolato di 1ª categoria in Bruxelles; il Consolato generale di 1ª categoria in Anversa viene ridotto a Consolato di 1ª categoria; il Consolato di 1ª categoria in Charleroi viene ridotto a Vice consolato di 1ª categoria, e il Consolato di 1ª categoria in Liegi viene ridotto a Vice consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 824.

Riduzione dei Consolati generali di 1ª categoria in Amsterdam e Boston a Consolati di 1ª categoria.

N. 824. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, i Consolati generali di 1ª categoria in Amsterdam e Boston vengono ridotti a Consolati di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 465.

Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, non potessero aprire al pubblico le proprie dipendenze o alcune di esse per eventi eccezionali, da riconoscersi di volta in volta dal Ministro per le finanze e il tesoro con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di chiusura, s'intendono prorogati fino al secondo giorno non festivo di ripresa del servizio, se a causa di tale chiusura non si sono potuti compiere gli atti che dovevano essere eseguiti entro i termini suddetti.

La durata della chiusura sarà accertata mediante decreto del Ministro per le finanze e il tesoro in seguito a segnalazione da farsi dalle singole aziende od istituti immediatamente dopo la riapertura delle dipendenze.

Il decreto Ministeriale di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso per estratto nei locali delle dipendenze riaperte a cura delle singole aziende.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle sospensioni dei servizi bancari verificatesi dal 7 marzo 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI — MORANDI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 aprile 1947, n. 466.

Estensione ad alcune categorie di dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di provvedimenti economici di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, costitutivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 49;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 9, lettere *a*), *b*), *f*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, la misura del trattamento economico del personale ivi menzionato, dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie e delle agenzie postali, postali-telegrafiche o telegrafiche, in vigore al 31 agosto 1946, anche se stabilita posteriormente a tale data, è aumentata come segue:

a) per la quota parte relativa all'assegno personale nella misura del 70 per cento, con gli arrotondamenti disposti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e vi è aggiunta la somma di L. 24.000 annue, da detrarsi dalla indennità di carovita istituita col decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e attribuita con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, la quale resta in conseguenza ridotta di lire 2000 mensili;

b) per la restante parte, per le sole ricevitorie, dedotto l'ammontare della quota che fu esclusa dalla maggiorazione ai sensi dell'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357 e, per le ricevitorie succursali, dedotta anche la quota di concorso dell'Amministrazione per il fitto del locale, nella misura del 70 per cento sulle prime L. 20.000 e del 40 per cento sulle successive 20.000 lire con un aumento massimo complessivo di L. 22.000 annue.

Viene corrisposto altresì al titolare o gerente delle ricevitorie uno speciale compenso mensile, in ragione di lire cinque per ogni telegramma od espresso recapitato, come ulteriore concorso dell'Amministrazione nelle spese necessarie per retribuire il personale incaricato del detto recapito.

Art. 2.

a) La retribuzione o paga, in vigore al 31 agosto 1946, spettante ai collettori, ai portalettere rurali effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito; ai procaccia a piedi effettivi e a quelli prov-

visori di un servizio effettivo già istituito; ai manovali di fatica e di pulizia e ai guardapprodi, vincolati con l'Amministrazione postale telegrafica o con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici da obbligazione personale o comunque vincolati con le Amministrazioni stesse da rapporti di lavoro; ai radiotelegrafisti e radioelettricisti, agli apprendisti allievi meccanici, nonchè al personale cottimista addetto ai servizi vaglia, risparmi, conti correnti, o dipendenti dall'Azienda di Stato predetta, è aumentata nella misura del 70 per cento con gli arrotondamenti disposti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e con l'aggiunta della somma di L. 24.000 annue da detrarsi dall'indennità di carovita istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n 722 e successive modificazioni, e attribuita al personale predetto secondo le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, la quale resta in conseguenza ridotta di lire 2000 mensili. Per il personale cottimista predetto, il trattamento economico complessivo per retribuzione e indennità di carovita, non può superare quello che in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, compete al personale della categoria di assimilazione disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

b) La retribuzione dei portalettere di servizi provvisori non ancora resi definitivi con regolare decreto, ai quali portalettere non furono applicati i decreti legislativi luogotenenziali 18 novembre 1944, n. 328, 13 marzo 1945, n. 116, e 21 marzo 1946, n. 357, sarà teoricamente riportata, alla data del 31 agosto 1946, alla misura risultante dall'applicazione dei citati decreti e sarà considerata come concessa anche l'indennità di carovita di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, e su queste basi saranno applicate le disposizioni di cui alla precedente lettera *a*).

Non saranno corrisposti arretrati per il periodo anteriore al 1° settembre 1946, mentre andranno soppresse, dalla data di applicazione del presente decreto, le competenze di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Non sono compresi fra i portalettere di cui sopra, quelli che disimpegnano servizi sussidiari di recapito o precari servizi durante i periodi di maggior lavoro.

Art. 3.

Ai supplenti che prestano servizio alle dipendenze dei ricevitori o gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche, o telegrafiche, spetta sulla retribuzione mensile in vigore al 31 agosto 1946 un aumento del 70 per cento, con gli arrotondamenti disposti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, nonchè l'aumento di L. 24.000 annue da detrarsi dalla indennità di carovita attribuita con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, che resta in conseguenza ridotta di L. 2000 mensili.

Ai ricevitori e gerenti predetti sarà rimborsata dall'Amministrazione postale telegrafica oltre la spesa da essi sostenuta in base all'art. 4 del decreto n. 357 citato, anche quella per l'aumento previsto dal presente articolo, nonchè per quanto dispone il successivo art. 5.

Art. 4.

a) La retribuzione dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale stabilita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 49, è aumentata, per ogni oggetto recapitato, a L. 2,75 qualunque sia la popolazione della città in cui ha luogo il recapito.

b) Al fattorino spetta mensilmente una retribuzione non inferiore a quella corrispondente al compenso per il recapito di 30 oggetti moltiplicato per il numero delle giornate in cui ha prestato regolare servizio.

Si considerano, ai fini di tale computo, come giornate di prestato servizio, i turni interi di servizio, prestato dalle ore 22 alle ore 6, nonchè le giornate di assenza per riposo settimanale o per altre concessioni spettanti ai fattorini telegrafici. Per ciascuna di dette giornate sono conteggiati a favore del fattorino 30 oggetti, indipendentemente dal numero degli oggetti recapitati mensilmente.

c) Per il servizio prestato nei periodi dalle ore 22 alle ore 24, e dalle ore 24 alle ore 6, viene corrisposta al fattorino una retribuzione suppletiva rispettivamente di L. 4 e di L. 7 per ogni oggetto affidatogli per la consegna, negli intervalli di tempo predetto, con esclusione di qualsiasi altro compenso a titolo di indennità serale o notturna. Tale retribuzione suppletiva non può superare complessivamente per ogni turno di orario l'ammontare corrispondente alle indennità spettanti al personale subalterno calcolate per un uguale numero di ore di servizio prestato.

d) Per i telegrammi urgentissimi è corrisposta una retribuzione pari al triplo di quella stabilita alla lettera *a*) fermo restando eventualmente il supplemento di cui alla lettera *c*).

Agli effetti dell'applicazione dei minimi previsti dalla lettera *b*) ogni telegramma urgentissimo è calcolato per tre.

e) Ai fattorini telegrafici si applicano le disposizioni circa la indennità di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, senza la riduzione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nonchè le lettere *b*), *c*), e *d*) dell'art. 7 del predetto decreto n. 722.

Art. 5.

A favore del personale indicato nei precedenti articoli si applicano, per quanto non sia stato disposto negli articoli stessi, le norme di cui agli articoli 2, 3 comma 2°, 7 e 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263; si applica altresì la disposizione dell'art. 5 del decreto medesimo a favore del personale indicato negli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

La tredicesima mensilità va commisurata al trattamento economico complessivo risultante:

a) per i ricevitori, gerenti o concessionari di agenzie, dall'assegno personale di cui al precedente art. 1, lettera *a*) e dall'indennità di carovita, escluse le quote complementari;

b) per i fattorini telegrafici, dalla retribuzione mensile corrispondente al recapito di 900 oggetti e dall'indennità di carovita, secondo le norme del precedente art. 4, escluse le quote complementari.

Restano in vigore le limitazioni nei riguardi dell'indennità di carovita stabilite dal 2° comma dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, per il personale che presta servizio per meno di sei ore al giorno.

Per il personale cui sono applicate tali limitazioni l'importo da passare come retribuzione dell'indennità di carovita, ai sensi dei precedenti articoli, viene determinato in tanti sesti di L. 24.000 annue quante sono le ore di servizio giornaliero.

Per il personale medesimo il minimo di miglioramento di cui al terzo comma dell'art. 5 citato è calcolato in ragione di tanti sesti quante sono le ore di servizio giornaliero.

Art. 6.

I provvedimenti economici disposti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, nei riguardi dei dipendenti statali indicati nell'art. 1 del decreto medesimo, sono applicabili, con le stesse norme e decorrenze stabilite per tali dipendenti, a tutto il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.

A partire dal 1° settembre 1946, le distinzioni in relazione alla residenza di servizio agli effetti della paga, o retribuzione, stabilite dalla tabella n. 1 e dalla tabella n. 2 dell'allegato 3 al regio decreto n. 943 predetto, sono soppresse, e ai relativi personali è in ogni caso assegnata la paga o retribuzione, già pertinente alle sedi con almeno 200.000 abitanti.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 467.

Ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo indennità impiegati » per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298 e i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171 e 1° novembre 1946, n. 475, concernenti la proroga di termini stabiliti dagli articoli 8 e 5 comma primo, del decreto predetto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, sono prorogati al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 aprile 1947, n. 468.

Trattamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei casi di malattia e di infortunio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 1940, n. 1547;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, per la parte concernente il collocamento in aspettativa per infermità del personale postale e telegrafico, sono modificate come segue:

Art. 1. — Sostituito col seguente: « Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili, per il collocamento in aspettativa, le disposizioni del capo X del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ».

Art. 2. — Abrogato.

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito col seguente: « I capi ufficio hanno facoltà di disporre in ogni tempo visite medico fiscali ».

Art. 12. — Sostituito col seguente: « Le assenze del personale femminile coniugato, determinate dallo stato di gestazione o di puerperio e dalla impossibilità di attendere alle mansioni del proprio ufficio, sono considerate come assenze per malattia.

L'interessata dovrà giustificare l'assenza con una dichiarazione medica dalla quale risulti lo stato di gestazione.

La Direzione richiedendone il parere ad un medico fiscale, accerterà se il servizio che l'impiegata deve compiere non è compatibile col suo stato di gestazione ».

Art. 13. — Abrogato.

Art. 14, secondo alinea. — Abrogato.

Art. 17. — Sostituito col seguente: « Nel proporre ai sensi dell'art. 83, comma 3°, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il collocamento in aspettativa per infermità, le Direzioni correderanno la proposta col mod. *N* allegato e trasmetteranno i certificati medici prodotti dall'interessato, nonchè la dichiarazione medica quando sia stato ritenuto opportuno far luogo a visita medico-fiscale ».

Art. 19. — Il primo comma è sostituito col seguente: « Allo scadere del periodo di tempo prognosticato per la guarigione, e anche prima qualora sia ritenuto opportuno, la Direzione avrà cura di fare sottoporre l'impiegato in aspettativa a visita medico-fiscale ».

Art. 21. — Il primo comma è abrogato. Nel secondo comma la locuzione « E' pure in facoltà... », è sostituita dall'altra « E' in facoltà... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947.

Radiazione di unità dal quadro del naviglio militare dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

incrociatori: « Taranto », « Ottaviano Augusto »;
cacciatorpediniere: « Corazziere »;
torpediniere: « Lira », « Ghibli »;
sommergibili: « Grongo », « Sparide »;
corvette: « Persefone », « Euterpe », « Carabina »;
nave idrografica: « Magnaghi »;
posamine: « Vallelunga »;
dragamine: « R. D. 13 »;
cisterne: « Marte », « Sterope »;
rimorchiatore: « Porto Palo ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1947
Registro Marina militare n. 10, *foglio n.* 83.

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718;
Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette;
Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 12331, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;
Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1946, n. 22627, col quale sono state apportate variazioni nella composizione della Commissione esaminatrice;
Considerato che il dott. Carmelo Pappalardo, membro della suaccennata Commissione è stato distaccato per ragioni di servizio presso l'Intendenza di finanza di Milano e che, pertanto, occorre sostituirlo nelle funzioni;

Decreta:

Il dott. Giorgio Panusa, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, viene nominato membro della Commissione di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, in sostituzione del consigliere dott. Carmelo Pappalardo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 33. — LESEN

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1947.
Apertura di una dipendenza in Manduria (Taranto) del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Manduria (Taranto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1947.
Pagamento degli interessi sui titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, non ancora consegnati ai sottoscrittori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, col quale fu autorizzata l'emissione del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %;

Ritenuto che, a causa dell'ingente quantità di titoli da emettere, non è stato possibile completarne l'allestimento e curarne la distribuzione prima della scadenza della rata d'interessi al 1° luglio 1947;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della rata d'interessi di scadenza al 1° luglio 1947 sui titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sarà effettuato con le seguenti modalità:

1) dalle Sezioni di tesoreria provinciale, in base alla presentazione dei titoli provvisori e di domanda, su carta libera, a firma dell'esibitore, in duplice esemplare;

2) dalla Direzione generale del debito pubblico, per le ricevute corrispondenti a sottoscrizioni eseguite mediante versamento di buoni del Tesoro nominativi, in base a domanda, su carta libera, a firma del possessore delle ricevute. La domanda sarà presentata alla Sezione di tesoreria provinciale, che ebbe a rilasciare le ricevute e trasmessa, a cura della medesima, all'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 2.

Relativamente alle richieste di pagamento di interessi sui titoli provvisori, la Sezione di tesoreria provinciale riscontrerà che nella domanda essi siano indicati esattamente per taglio e numero progressivo di iscrizione; ne accerterà la regolarità, verificando, tra l'altro, che i titoli non manchino di alcuno dei prescritti segni caratteristici e che sui medesimi non risulti annotazione circa la riscossione della rata d'interessi, della quale è chiesto il pagamento.

Ove nulla osti, eseguite le opportune registrazioni negli atti d'ufficio, apporrà su ciascun titolo provvisorio, con inchiostro indelebile, apposita stampiglia, praticherà un foro nel titolo stesso e procederà quindi al pagamento.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della esecuzione degli adempimenti, di cui ai commi precedenti, sarà munita del visto da parte del capo della Sezione di tesoreria provinciale o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento ottenuto, ed il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo i titoli provvisori all'esibitore medesimo.

L'esemplare della domanda munito di quietanza sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità ordinarie. L'altro esemplare sarà custodito, nei modi di regola, dalla Tesoreria pagatrice.

Art. 3.

In ordine alle richieste di pagamento di interessi su ricevute di sottoscrizione, corrispondenti a buoni del Tesoro nominativi, la Sezione di tesoreria provinciale accerterà che nella domanda siano esattamente indicati il numero, l'importo, la data di emissione e l'intestatario delle ricevute, esibite in visione, confrontandone gli elementi con quelli risultanti dalle relative matrici, e inviterà l'interessato ad aggiungere, ove non vi abbia provveduto e sempre che riesca possibile, gli estremi dei buoni cui le ricevute stesse si riferiscono.

Annoterà quindi le richieste di pagamento sulle dette matrici, ed effettuerà la trasmissione delle domande alla Direzione generale del debito pubblico, previa apposizione, sulle stesse, del visto di regolarità, a firma del capo della Sezione di tesoreria.

La Direzione generale del debito pubblico disporrà, ove nulla osti, il pagamento degl'interessi mediante ordinativo e contro esibizione delle ricevute. La Tesoreria farà risultare il pagamento eseguito tanto sulle ricevute quanto sulle rispettive matrici.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno anche per la riscossione delle rate d'interessi di scadenza successiva al 1° luglio 1947, finchè non sia possibile eseguirne il pagamento mediante le cedole annesse ai titoli definitivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1947

Il Ministro: Del Vecchio

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 253. — Grimaldi

(2729)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.343.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2652)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 727 mila con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica sperimentale nell'Università di Parma, cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Parma è vacante la cattedra di fisica sperimentale, cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2737)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Decima estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % 1936

A norma dell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che nel giorno 5 luglio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, 1, in una sala aperta al pubblico, al pian terreno, avrà luogo la decima estrazione, per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità al piano di ammortamento, allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F*, sei gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie da lire 100.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti per ciascuna serie saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1948.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle Sezioni di tesoreria, mentre i titoli nominativi comprendenti obbligazioni sorteggiate dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico in Roma, ovvero presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

Roma, addì 17 giugno 1947

Il direttore generale: Conti

(2738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 giugno 1947 - N. 117

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	804,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.176 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	215 —

Rendita 3,50 % 1906	80 —
Id 3,50 % 1902	79,50
Id 3 % lordo	66,20
Id 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934	72,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,825
Id. 5 % 1936	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,20
Id. 5 % convertiti 1951	95,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.